

XXVII.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Comunicazione* — *Seguito della discussione del disegno di legge per modificazione dell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, alla quale prendono parte i senatori Pascale, relatore, Scano, il ministro di grazia e giustizia, ed i senatori Calenda Vincenzo, Parenzo ed Auriti* — *Approvazione della proposta del senatore Parenzo di rinvio del progetto di legge all'Ufficio centrale* — *Votazione di ballottaggio per la nomina di un senatore nella Commissione indicata nell'art. 3 della legge per l'abolizione dello scrutinio di lista* — *Presentazione di tre progetti di legge: 1. Modificazioni all'assestamento della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91; 2. Autorizzazione di spesa per procedere ad una inchiesta disciplinare ed amministrativa nella Colonia Eritrea; 3. Autorizzazione della spesa di 3 milioni da iscriversi al capitolo 39 (spese d'Africa) dell'assestamento della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91* — *Proclamazione del risultato della votazione di ballottaggio* — *Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il ministro di grazia e giustizia. Intervengono successivamente il presidente del Consiglio ed il ministro della marina.

Il senatore, segretario, CENCETTI legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza del Senato la seguente lettera del ministro delle poste e dei telegrafi:

Roma, 6 maggio 1891.

Eccellenza.

«Ho ricevuto le petizioni delle deputazioni provinciali di Bergamo, Cremona, Mantova e Milano, che il Senato deliberò, nella tornata del 24 aprile u. s., fossero rinviate a questo Mini-

stero, colle quali si invoca una modificazione delle leggi postali, nel senso che la corrispondenza di tutte le deputazioni provinciali, circolante col mezzo della posta, sia ammessa alla esenzione dalle tasse, o sia quanto meno equiparata a quella dei sindaci dei comuni, a seconda dell'art. 51 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. Decreto del 20 giugno 1889, n. 6151.

« Prego V. E. di assicurare il Senato che la questione sarà ripresa in serio esame, quando occorra di sottoporre al Parlamento altre proposte di modificazioni alle leggi postali, sebbene la questione stessa sia pregiudicata da un voto contrario della Camera elettiva nella tornata del 14 marzo 1890, nella quale fu respinto un articolo proposto dall'onor. Ricci che avrebbe dovuto far parte del progetto allora in discussione, divenuto poi la legge del 12 giugno detto anno, N. 6889.

« La quistione stessa fu anche trattata nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul detto progetto (Stampato n. 71) e ne fu fatto pure cenno nella tornata del Senato stesso del 9 maggio 1890; ma senza addivenire a veruna deliberazione.

« Confermo a V. E. l'espressione della mia particolare osservanza.

« Il ministro
« BRANCA ».

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Modificazione dell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario** » (N. 31).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: **Modificazione all'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario** ».

La parola spetta al senatore Pascale, relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore PASCALE, *relatore*. Signori senatori, ieri io era sul punto di fare brevissime dichiarazioni, quando fu tolta la seduta e rimandato ad oggi il proseguimento della discussione. Non profitterò del rinvio per fare un lungo discorso; ma non posso dispensarmi dal dire poche parole, nell'intento di chiarire dove è sorto un certo dissenso fra l'onor. ministro proponente e l'ufficio centrale, e dove, invece, al dissenso che ieri accennai, si è sostituito l'accordo fra i membri dell'ufficio stesso.

Il Senato rammenterà che ieri l'onor. senatore Auriti disse come egli avrebbe desiderato che fosse mantenuto il costume del discorso pubblico inaugurale nella prima udienza di gennaio, e rimandata a marzo la relazione sull'amministrazione della giustizia propriamente detta, da farsi in Camera di consiglio; ma soggiunse di aver rinunciato a questo divisamento dopo aver considerato (e in ciò d'accordo con la maggioranza dell'Ufficio) che, dovendo le Corti e i Tribunali radunarsi in assemblea generale appunto nella prima udienza di gennaio, per ascoltare la lettura del regio decreto, potrebbe il pubblico ministero, quando lo reputasse opportuno, pronunziare in quella occasione un discorso, che renda più solenne la cerimonia e serva, nel tempo stesso, ad altri lodevoli intenti, alcuni dei quali sono, a modo d'esempio, indicati nella relazione. A questa considerazione, che indu-

ceva l'onor. nostro collega a dare il suo assenso al progetto, fece plauso, come è già detto, la maggioranza dell'Ufficio, un solo dissenziente.

Ma contro siffatta interpretazione, contro questa possibile applicazione della legge surse l'onor. guardasigilli per dichiarare: che per tal modo questo disegno di legge sortirebbe un effetto contrario a quello cui mira; che, invece di un discorso, se ne farebbero due, e ch'egli sarebbe pentito di avere lasciato l'articolo 198 qual è nella legge ora vigente, se questo dovesse essere un varco aperto al ritorno di quelle orazioni inaugurali, che la nuova legge intende a sopprimere.

Se non ché, fatta questa dichiarazione, l'onorevole ministro non chiese altro, nè propose che la legge facesse al pubblico ministero espresso divieto di aprir bocca in quella occasione. La qual cosa, del resto, sarebbe una stranissima anomalia nel sistema delle nostre leggi di ordinamento giudiziario e di procedimento, le quali consentono sempre al ministero pubblico la facoltà di parlare nelle pubbliche udienze dei tribunali.

Ora, non avendo il ministro proposto, e, come pare, non essendo disposto a preporre una modificazione dell'articolo, l'assemblea generale della prima udienza di gennaio avrà sempre il carattere di una cerimonia inaugurale più o meno solenne, in cui l'antica consuetudine potrà continuare o rivivere, se la legge sarà intesa ed applicata, come la intende l'Ufficio centrale. Ma, perchè questo effetto si ottenga e non trovi un impedimento nel voto autorevolissimo del ministro, che rimarrà negli atti del Senato come illustrazione e commento di questa legge, è necessario che, accanto a quel voto, rimanga, non disdetta nè modificata per nulla, l'opinione dei vostri commissari, i quali, non vedendo in questo caso, come in quello della relazione prescritta dall'art. 150, inconvenienti o pericoli da schivare, non crede che i discorsi inaugurali si debbano vietare.

Mi resta a far cenno delle obiezioni fatte al progetto dell'on. senatore Miraglia: le quali avrebbero potuto dar luogo a lunghe dispute, se le dichiarazioni dell'on. guardasigilli non avessero soddisfatto l'onorevole nostro collega, tanto che egli finì per dichiarare che avrebbe dato il suo voto alla legge.

Credeva l'egregio magistrato che quella clau-

sola dell'art. 151 «rende conto del modo con cui la giustizia fu amministrata», potesse attribuire al pubblico ministero la facoltà di censurare l'autorità giudiziaria e i suoi pronunziati, o in altri termini, di costituirsi quasi giudice dei giudici. Ma l'on. ministro fece osservare (e queste sue dichiarazioni l'Ufficio centrale ripeté per proprio conto): fece osservare che i timori dell'onorevole preopinante non hanno fondamento nel testo della legge, e molto meno nel modo come, per lo passato, quella clausola fu interpretata: che nessuno ha mai creduto potesse la legge attribuire al pubblico ministero una facoltà di censura: che siffatta interpretazione, più che arbitraria, sarebbe assurda, in quanto che la censura spetta all'autorità superiore, e tale non è il ministero pubblico rimpetto alla magistratura giudicante. Onde è che le osservazioni e le avvertenze, le quali non possono non accompagnare l'esposizione dei fatti occorsi; il commento dei risultati statistici e le induzioni che se ne traggono; i suggerimenti, i pareri consigliati dall'esperienza; le teorie giuridiche, che il pubblico ministero può venire esponendo, non hanno, nè possono avere altro carattere che quello di una discreta e conveniente discussione, nella quale il pubblico ministero non sveste la sua divisa di magistrato consulente dell'autorità giudiziaria, quale realmente lo fa la legge. A lui l'opinare, il chiedere, il suggerire: al giudice intera la libertà delle sue opinioni e dei suoi responsi.

Sembrandomi così rimosse le obiezioni finora proposte, io spero che questo disegno di legge avrà l'approvazione del Senato.

Senatore SCANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SCANO. Signori senatori. Nuovo fra voi, nella prima volta che io vengo a prendere la parola, in questo illustre Consesso, io sento quella trepidanza e quella certa agitazione che tutti subiscono siamo giovani, o provetti quando hanno da presentarsi davanti uomini così cospicui per ogni virtù, per altezza di sentire, per altezza scientifica, per ogni virtù cittadina, per provato patriottismo.

Mi darette quindi venia se invogliato dalle considerazioni degli oratori che mi precedettero io vengo a prendere parte alla discussione di questa legge, la quale pareva corresse difilata allo scopo suo, e invece pigliò non larghissime

ma tali proporzioni, che ben indicavano quale e quanta severità di pensamenti ponga il Senato nel discutere le leggi che a lui si presentano.

E nel prendere la parola, o signori, io non intendo di illustrare maggiormente la discussione, ma intendo solo di portare davanti al Senato i miei concetti e il mio modo di vedere su di una legge colla quale si va a riformare non solo, ma radiare una sanzione legislativa già esistente, e che io reputo tra le importanti per l'ordinamento giudiziario.

E nel proseguire delle mie osservazioni io farò capo alle osservazioni del mio compatriotta il senatore Salis, e verrò fecondando le mie elucubrazioni dai concetti espressi ieri dallo illustre senatore Auriti e dall'egregio senatore Miraglia *juniore*.

Io credo, o signori, che con questa legge se non si offendano i principî fondamentali della nostra vita civile e la ragione suprema delle nostre istituzioni e della nostra politica esistenza, credo tuttavia che se ne menomi almeno in certa parte, la libera e franca manifestazione; in un modo per il quale la libertà della discussione e la libertà della parola e del concetto comandata dalla legge suprema dello Stato rimangono coartate e ristrette.

Si vuole abolire, si vuole radiare l'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario; si vuol togliere la libertà della discussione all'apertura dell'anno giuridico, si vuol togliere la libertà della parola e la pubblicità della parola alle orazioni, ai resoconti del pubblico ministero; insomma si vuol chiudere l'adito al pubblico, alla pubblica coscienza, al fóro, al popolo, perchè conosca, apprezzi e lodi o biasimi il modo col quale l'ordine giudiziario ha funzionato, se ha compiuto ogni suo dovere, se ha risposto alla legge e alla giustizia, se ha soddisfatto all'esigenze ed all'aspettazione degli amministrati.

Ciò è grave, o signori, e parmi meriti ogni più seria meditazione.

E io domando, o signori, quali sono le ragioni, le cause, i motivi per cancellarla; quali i disquilibri, quali i danni, parliamoci francamente, che vengono e sono venuti dalla istituzione attuale? Io invece credo questo, che quella istituzione, che quel modo di vita pubblica, di libero pensare nell'amministrazione della giustizia, quei resoconti illustrati da documenti, da

fatti e da commentari adatti, assennati e gravi sul modo col quale la giustizia procedette lungo l'anno, io credo che ciò, non solamente non sia male, ma sia un gran bene.

Ivi noi, il paese, ed io anziano, molto tenemmo e sempre a queste feste, a questi comizi giudiziari dove la magistratura si raccoglieva serena, dove il pubblico ministero stava autorante all'alto suo seggio, grave di autorità e di paludamenti; dove il foro interveniva riverente e quasi cooperatore alla giustizia sia civile, sia penale. Io ho ritenuto sempre, io ho veduto sempre che anche brevi illustrazioni, anche brevi commentari facevano molto bene alla gioventù studiosa del giure nelle diverse sue branche; e serviva ad avere un criterio sicuro del modo col quale la giustizia si amministrava, della maggiore o minore solerzia degli amministratori, del maggiore o minore merito di coloro i quali hanno messo e mettono la mano nel servizio e nello interesse della pubblica giustizia.

Ivi ancora, o signori, accadeva questo che il foro da una parte, la magistratura ricca di ogni virtù, integra e indipendente dall'altra, posti come collaboratori sopra uno stesso campo, la magistratura rendeva plausi all'arte, all'assennatezza, alla rettitudine della curia; e allora sorgeva quel concetto, quella sintesi di intelligenze; di cooperazioni, di coordinamenti mentali e morali dai quali risulta il complesso della magistratura ricca d'intelletto e di virtù, e della curia proba, solerte, attiva nel nobile suo ministero, rispettata, apprezzata dalla magistratura; ed essa plaudente alla libertà, alla integrità, alla indipendenza dei magistrati.

Togliete invece questa pubblicità, voi toglierete ai giovani una scuola feconda d'insegnamenti preziosi. La gioventù ivi ascoltante e riverente, avida di dottrine severe e libere, applaudirebbe a quei grandi ideali di giustizia e d'ordine morale che dovrebbero essere sempre il suo prezioso alimento, come splendidamente ci dichiarava ieri il senatore Auriti: ne andrebbe più illustrato il cuore scosso ad alti affetti; la virtù più sentita; e quindi la vita del futuro avrebbe quel non so che di placido, tranquillo e ricco di nobili fatti per cui l'ordine, la morale, la giustizia avrebbero il loro largo, potente ed irresistibile impero.

Invece si chiude tutto, si vuol fare una cosa

in segreto, si vuol precludere al sindacato della pubblica coscienza il dritto che nessuno può contestarle.

E forse allora non si darà campo a gravi sospetti? Forse la coscienza pubblica non domanderà a se stessa: ma perchè quella che ieri era festa pubblica, funzione e comizio solenne, aperta a tutti, ora dovrà essere segreta, si vuol tenere nel mistero e serrata nell'ambito di una cosa intima, arcana?

Questo, o signori, io non l'intendo; a me sembra invece che cause non vi siano che impongano la necessità di un cambiamento radicale, contrario alle lunghe tradizioni della nostra storia, della nostra vita pubblica.

Si parlò da un illustre senatore, se non erro dal senatore Calenda, che questa era una legge di esperimento, di prova.

Ma, o signori, io credo che l'art. 150 dell'ordinamento giudiziario tocchi ad un gravissimo istituto, all'istituto della pubblicità della parola del pubblico ministero, al sindacato della pubblica opinione sull'operato più o meno assiduo, più o meno solerte, più o meno franco e indipendente da ogni influenza di tutta la magistratura nei diversi suoi gradi e funzioni. Si tratta perciò di gravi insegnamenti da rendere al paese, di incoraggiamenti da diffondersi, di molti ammonimenti e teorie da distribuire, e voi questo tutto e altamente necessario volete togliere dal campo e dal magistero della pubblica coscienza per rinchiuderlo nelle latebre irrilabili di un mistero?

Io non so, o signori se a voi piaccia più la libertà della discussione o piacciono più quelle discussioni che si fanno quasi *in tenebris*, senza controllo, senza censura non mordente ed acerba, ma severamente meditata, con consideramenti sereni atti a risvegliare, a scuotere l'inerzia, la indolenza, a rimettere sulla via del vero, del buono, del giusto, coloro che per avventura se ne fossero allontanati.

La censura la farà la stampa, mi pare abbia detto quell'illustre e antico giureconsulto che è l'onor. ministro guardasigilli.

Ma quale stampa? E come perviene alla stampa ciò che fu operato in segreto? Si stamperanno i discorsi, i resoconti, ma basterà questo? Non è forse meglio che i resoconti si facciano pubblicamente, invece di avere quei resoconti di cui si dolse meritatamente un illu-

stre giureconsulto della Commissione, e dei quali, se non erro, parlò anche l'onor. ministro? Uno di quei resoconti grezzi, irti di cifre statistiche, *arida tellus*, scabre nei loro intrecci, greggiamente raffazzonate, male digerite, peggio ordinate? Dove nulla era da apprendere se non che in tal pretura si fecero tante sentenze, in tal tribunale se ne fecero tante altre, e in tale corte d'assise o correzionale tante altre ancora?

Non è questo nè deve essere questo il concetto dei resoconti finali del pubblico ministero, che deve affermare le alte sue funzioni come conservatore della legge, organo del Governo, corrispondente diretto dei poteri dello Stato, e rappresentante della Società. Così severamente operando dai suoi resoconti pensati, meditati, dottamente illustrati noi avremo ad ottenere dei criteri e delle convinzioni sicure su innovazioni portate dai nuovi bisogni, dalle urgenze morali di pace, di economia, di sicurezza e d'ordine di ragione civile. E allora con questa pubblicità invece di far danno, faremmo molto vantaggio alla cosa pubblica; e arriveremmo a quei punti a cui è rivolta l'azione del Governo e le aspirazioni dei filosofi del dovere, della morale e del diritto; i quali non guardano alle cifre materiali, grezze, sterili, dilavate, aride, ma alla loro significazione per concludere: Qui fu bene; qui fu male, e mutamenti e riforme sono necessari.

Il male si corregga e si emendi, il bene e la virtù operosa a se stessa abnegante abbia il suo incoraggiamento, il suo guiderdone, il suo premio.

I pretori poi che noi diciamo i poveri *travet* della giustizia sociale, gettati spesse volte in basse valli o su aspre costiere, segregati quasi dalla vita civile, con un appannaggio, Dio sa quanto modesto, terranno quasi come a premio una parola a loro riguardo del pubblico ministero, dell'uomo che rappresenta il Governo, che li segua, li incoraggisca e li sollevi nel loro aspro cammino.

È un premio, o signori, che non darà nulla di materiale, ma che darà una grande soddisfazione morale che li conforta e quasi li rende maggiori di se stessi. Essi potranno dire a se, alla propria famiglia forse grama e sofferente assai tra sagrifizi e abnegazioni molte: Noi soffriamo, ma l'opera nostra è stata apprezzata; abbiamo servito la giustizia e la legge. Lo stesso si dica dei

giudici di tribunale i quali anche modesti nelle loro toghe nere pure hanno bisogno di essere confortati e incoraggiati nei loro molteplici e gravi ministeri.

Ed io per l'esperienza che mi viene dalla lunga vita forense, devo dire che una parola a quegli uomini che lavorano tutto l'anno instancabili, e con quali retribuzioni le finanze dello Stato lo sanno quanto siano laute e soddisfacenti, ho sempre creduto che una parola dello agente del Governo, dell'uomo che rappresenta la Società e la legge, val quasi come un balsamo, quasi ad ammansire la crudeltà della vita e correre difilato continuo e saldo nel compimento del proprio dovere.

Togliete l'art. 150, accettate quello che fu proposto dal ministro guardasigilli, e dai rispettabilissimi componenti la Commissione centrale noi non ci toglieremo dal pericolo che produce il segreto nella vita pubblica e ci esporremo a condizioni gravi che possono portare gravi conseguenze per dubbianza, per sospetti, per congetture spesso malefiche che si possono elevare.

Quindi a me pare, o signori, che non ci sia bisogno di questa riforma; d'altronde il Senato mi sarà cortese se io liberamente debbo credere, che a me, secondo il mio modesto e limitato circolo d'azione, a me, dico, non pare conveniente che le grandi leggi, le grandi riforme, quelle che toccano a certi ordini che vanno a combaciare con gli ordini fondamentali dello Stato, non si debbano fare a spiccioli, a piccoli tratti, ma debbano farsi con modo formale, con modo integro, con modo intiero.

Verrà il suo tempo, o signori, a soddisfare a questo bisogno. Pare che il Codice nuovo di procedura penale sia allo studio; ed allora sapendo che il Codice nuovo di procedura trovasi allo studio e tra uomini dottissimi e di materia giuridica intendentissimi, io dico: aspettiamo quel momento, e le riforme che saranno da proporsi saranno bene accolte secondo il voto di quelli che vi hanno profondamente studiato, ed il paese avrà la soddisfazione non di vedere oggi una legge, domani un'altra di piccole proporzioni, e a parziali e fuggitivi bisogni rispondenti, ma avrà la soddisfazione di avere un Codice completo. E un Codice unico, ben pensato, bene ideato, bene congegnato, e bene rispondente e armonico

nelle sue parti tutte e nel suo complesso, che abbracci le esigenze della libertà, le esigenze della giustizia e dell'ordine ed abbracci la protezione del diritto del cittadino quando ne abbia bisogno in ogni caso in, ogni evento, ed imponga fortemente e altamente la repressione del malvagio quando il malvagio dica alla società vivente e civile: io sono retrivo, sono nemico vostro, un tale codice sarà un nuovo monumento della sapienza legislativa in Italia. Ed allora la giustizia col senso della coscienza sua e dell'interesse pubblico dirà che non saranno riprovati i suoi pronunziati e i verdetti suoi; ma avranno il plauso universale della coscienza pubblica (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Chiaves.

Senatore CHIAVES. Chiedo venia al Senato se intervengo a discussione forse troppo inoltrata, ma non abuserò della tolleranza degli egregi colleghi.

Sono in parte d'accordo ed in parte no col l'onorevole preopinante, e d'accordo in parte ed in parte no col progetto che si discute.

D'accordo coll'Ufficio centrale e col ministro in questo; tuttochè ha tratto alla statistica, tuttochè ha tratto al modo con cui si amministra la giustizia, ciò che ha tratto al sindacato delle sentenze, ciò che può riflettere correzioni d'abusi, tutto ciò non ha bisogno di esser fatto in seduta pubblica, e neppure la manifestazione per parte del pubblico ministero di quelle opinioni che fossero contrarie alle opinioni manifestate nelle sentenze dal corpo giudicante, poichè anzitutto è d'uopo conservare il prestigio alla magistratura, e credo che a questo prestigio non gioverebbe la pubblicità sulle materie accennate.

Se queste discussioni non avessero avuto altro obiettivo, io non avrei che a votare il progetto di legge.

Ma i discorsi del pubblico ministero hanno un altro obiettivo, che fu adombrato ieri, e che più esplicitamente accennò l'onor. senatore Auriti, e confesso che fu il suo discorso che mi persuase della opportunità di fare una aggiunta a questa proposta di legge, che mi permetterò di presentare.

Intanto, osservo, l'altro obiettivo principalissimo dei discorsi del pubblico ministero, se puri

la legge non lo dica, quale deve necessariamente intendersi?

Il dedurre, lo esporre, il divulgare, se si può, la significazione del movimento giuridico che ebbe luogo in quell'anno. E questa significazione quanti ammaestramenti non contiene? E come si può fare a meno di trarre dal movimento giuridico di un dipartimento giudiziario quelle induzioni, le quali possano giovare all'ordine civile, all'ordine sociale ed anche alle stesse patrie istituzioni?

Abbiamo sentito dire che i discorsi si stamperanno. Vi è l'abitudine che i discorsi inaugurali non si limitano alla statistica, abitudine commendevolissima, ma anche, e soprattutto quelli dei procuratori generali, danno conto altresì del movimento giudiziario nel senso filosofico, sociale, come voglia dirsi. Questo si dice, quantunque fatto in Camera di consiglio, sarà poi divulgato dalla stampa.

Ho trasecolato nel sentire ciò. Io non presumo che avvenga; che si comunichi ai giornali quello che avviene in Camera di consiglio; ma se pure lo presumesi, quale autenticità avrà un giornale che riporti ciò che si è fatto in Camera di consiglio perchè sia creduto?

Eppoi, ci vuol poca esperienza per saperlo. La parola parlata in pubblico non è da mettersi in raffronto con ciò che si stampa, e che può venire individualmente letto qua e là, o non letto, secondo se ne abbia voglia e tempo.

Questioni gravissime, questioni capitali si agitano con la parola parlata e nei comizi e nelle assemblee popolari. E non vorremo noi che la parola parlata in pubblico anche per quegli importanti argomenti dal pubblico ministero non si abbia a sentire; la parola del pubblico ministero che è istituto eminentemente preservatore? Evidentemente, pur non uscendo dalla sua cerchia, il pubblico ministero rendendo conto del movimento giuridico dell'anno precedente, potrà vedere quali siano le induzioni a trarne, applicandole alle questioni di cui parlava: perchè, o signori, quelle questioni, nei comizi e nelle assemblee popolari si trattano a questo modo. Non si è molto volentieri solleciti di quella parte che riflette la morale e il diritto, e non s'illustrano punto dagli oratori sotto questo aspetto. Ebbene, o signori, lo faccia il pubblico ministero nel suo discorso pubblico, par-

lato; lo faccia nell'occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico. E dal movimento giuridico ricavando i risultamenti che la sua esperienza gli dirà dover dichiarare, li applicherà salutarmente alle questioni le quali esso opportunamente illustrerà dal lato della ragione morale e del diritto.

È una bella immagine, o signori, la figura di un magistrato coraggioso, che in un centro dove la questione sociale sia molto fervente, si leva e parla altamente la parola della ragione, del diritto, del giusto e dell'onesto.

Qui non si tratta, o signori, di censurare sentenze di magistrati; qui non si tratta d'intervenire come rappresentante della legge.

Aveva ragione l'egregio senatore Miraglia ieri, quando diceva: « Non si arroghi il ministero pubblico qualità di rappresentante della legge in faccia al corpo giudicante, perchè non bisogna che il corpo giudicante creda che quando parla davanti ad esso il pubblico ministero parli la legge, cioè parli il legislatore »; questo è vero, ma il pubblico ministero parla e ha diritto di parlare sempre, nella qualità di difensore degli interessi sociali.

Ed egli è appunto istituzione costituita per difendere gli interessi sociali, e quotidianamente li difende nei dibattimenti penali contro coloro che violano la legge e producono il danno sociale; spetta, meglio che ad altri, a lui nella periferia delle sue competenze, il levare alta la voce della ragione e del diritto per illustrare colla morale e coi principj di diritto quelle questioni le quali sono buttate là fra le popolazioni e, direi, tra la folla, anzi addirittura svisate.

E qui non si tratta più di esaminar valore di sentenze, anche volendo render conto del movimento giuridico di un dato periodo; si tratta di parlare anche della natura dei processi che si sono dibattuti, delle liti che più abitualmente abbiano avuto occasione di sorgere nelle diverse località; onde vi si rivela questo e quell'altro difetto, che è interesse dell'autorità locale stessa di conoscere.

E nessuno più del pubblico ministero che in quel movimento giuridico ha lavorato di continuo, che vi ha presa così larga parte, nessuno come lui è in grado, indicando i difetti, di aggiungere i salutarì avvertimenti ed i suggerimenti, altresì ai reggitori, che debbano

provvedere, e lasciatemi aggiungere, anche i consigli al popolo.

Dunque, perchè ci priveremo noi di questa azione preservatrice che esercita il pubblico ministero parlando in pubblico e rendendo conto in pubblico dei risultati del movimento giuridico del dipartimento a cui egli appartiene?

Si disse: ma voi a questo modo venite addirittura ad imporre al pubblico ministero una mansione o di filosofo o di pubblicista, gli fate fare un lavoro che può superar le sue forze.

No, ho determinato e mi pare molto chiaramente, quello che deve fare il pubblico ministero, e chi non lo sappia fare non è certo degno di essere a capo di un ministero pubblico perchè il tema è semplice e positivo.

Si tratta del movimento giuridico da un lato in un determinato periodo di tempo, e dall'altro di vedere quali sieno le questioni più importanti che nel dipartimento meritino l'applicazione di quelle induzioni che si son derivate da quel movimento giuridico e nulla più.

Ma potrebbe darsi che ci fosse qualche pubblico ministero, di cervello balzano, che facesse dei discorsi eteroclitici in questa materia, che si abbandonasse ad astrazioni fantasiose, a teorie bizzarre.

Ma, mio Dio! Se questo accadrà, benedetto sia il sistema che fa scoprire un pericolo al quale il ministro saprà provvedere. È cosa che sta appunto tra il ministro e quell'alto funzionario, e, se sarà funzionario tale cui non si possa lasciare un ufficio di questa natura nelle mani, il ministro provvederà, poichè fortunatamente non avrà contro di lui nè l'indipendenza della magistratura, nè la inamovibilità del magistrato.

Ma poi non si può dubitare di questa insufficienza.

Io do uno sguardo al banco dell'Ufficio centrale e mi rallegro in prevenzione pensando alla soddisfazione che proverei quando ciascuno di quei valent'uomini, che oggi lo costituiscono, mi facesse un discorso, il quale, dal movimento giuridico di un dato periodo di tempo trovasse quelle significazioni e quelle induzioni provvide e sapienti, determinate a rettificare molti concetti sbagliati, a correggere molti apprezzamenti erronei, a dissipare altresì, diciamo pure, molte fallaci illusioni.

Dunque, ripeto, questo si faccia, e ne ve-

drete immediatamente il vantaggio; non è possibile che vantaggio non ci sia. Bisognerebbe negare, pare a me, la luce del sole. E poi ad ogni modo ciò che si fa nel tempio della giustizia, lasciando anche a parte ciò che diceva l'egregio preopinante, e della simpatica festa e di ciò che può avere di imponente la solennità e la forma nel giorno in cui si inaugura un anno giuridico; ciò che si fa nel tempio della giustizia nel modo che ho accennato, è impossibile che non abbia utilissimo effetto sulla cosa pubblica, sopra le questioni più palpitanti ed imperiose, e non avverrà, creda, onorevole ministro, che possa dirsi ciò che fu detto dal Lermnier del D'Aguesseau, che l'egregio ministro si compiaceva ieri di leggere.

C'è forse del vero in quel giudizio intorno a certe vacuità che si incontrano nei discorsi delle *Mercuriales*, ma è vero anche che il D'Aguesseau visse in principio del secolo passato ed ha per attenuante che non era allora incalzato come lo siamo noi, da certe questioni che vivamente richiamano l'attenzione del pubblico ministero, e dico non solo come autorità prudente, ma come autorità destinata a dirigere in questo od in quell'altro senso la pubblica opinione, ad illuminare le pubbliche coscienze.

Dopo ciò non ho altro da aggiungere. Io so che questo sistema del discorso inaugurale del pubblico ministero fatto in pubblico è anche uno dei mezzi di preservazione sociale.

Questa è una mia profonda convinzione; ed allora io vi dico: badate che noi non siamo in grado di far tanto lusso di mezzi di preservazione da buttare questo nell'acqua! (*Approvazioni*); lasciate che questo mezzo di preservazione si eserciti, e certamente molti legittimi interessi, e preziosissimi ne risulteranno appagati.

Io quindi lascio com'è tutto ciò che si trova nell'articolo unico di questo progetto di legge: solo, per ciò che riguarda la modificazione all'art. 198, ove si accenna a questa grande solennità, a cui debbano intervenire con tutti i giudici, anche tutti i rappresentanti del pubblico ministero, per sentir leggere un decreto di formazione di sezioni?... il che mi pare non guari plausibile, aggiungerei un ultimo paragrafo in cui si dicesse che debba eziandio il pubblico ministero in quella seduta stessa presentare il resoconto morale del movimento giuridico dell'anno precedente.

Questa è la proposta che io mi permetto di fare e che sottopongo all'esame del Senato: aggiungere all'art. 198 questo capoverso:

« Nella stessa udienza il pubblico ministero presenterà il resoconto morale dell'anno giuridico precedente ».

Io assicuro l'onor. ministro e l'Ufficio centrale che faccio questa proposta nel sincero intendimento di agevolare l'approvazione di questo progetto di legge.

Credo che questa mia aggiunta possa essere un valido aiuto a che la proposta giunga in porto; bene inteso, o signori, che per arrivo in porto, intendo la sanzione definitiva. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro di grazia e giustizia.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Signori, abbiamo cominciato con un concerto che pareva non accennare ad alcuna dissonanza, ed ecco che di mano in mano che c'inoltriamo sorgono dissonanze e apprezzamenti assolutamente disparati e diversi, di maniera che ormai, permettetemi che io lo dica per me, non certo per voi, abbiamo smarrita la via che ci deve condurre alla soluzione della questione.

L'egregio senatore Chiaves, il quale tenne per ultimo la parola, vi fece, come egli la sa fare col suo ingegno, una dipintura vivissima, dei vantaggi dei discorsi inaugurali dell'anno giuridico, ed anzi dell'influenza che creano e che deve aspettarsene.

Io credo che vi sia molto dell'ideale, ma che in sostanza sarà difficile di trovare un'ancora della salute pubblica, una norma per indicare quale sia la via migliore tanto per la giurisprudenza come per la morale, facendosi dei discorsi da ventiquattro procuratori generali di Corti di appello e da cinque di Corti di Cassazione, mettendo pur da parte i procuratori del Re dei cento e più tribunali. Questo è un apprezzamento, o signori.

Se io m'inoltrassi per contrastare questa posizione, potrei parere di mancare di rispetto non solo alla forma, ma anche alla istituzione della magistratura stessa.

Io mi arresto avanti a questo anche lontano, anche infondato sospetto. Nel nostro sistema, come ieri ho già accennato, vi sono bene altri sussidi per produrre quegli effetti salutari a cui

alludeva l'onorevole senatore Chiaves. Rispondendo all'onorevole senatore Salis, il quale accusava questo progetto di volere il segreto sostituito alla pubblicità, ho ieri detto come nel nostro regime la pubblicità maggiore si ottenga per mezzo della stampa, e si rispose, nella seduta di quest'oggi, in qual modo la stampa si potrà impadronire di osservazioni, di dichiarazioni le quali si fanno in segreto? Il modo è troppo evidente, almeno così mi pare. Tutte le relazioni debbono essere trasmesse al ministro di grazia e giustizia. E siccome in questo centro debbono concretarsi questi diversi lavori, sarà il ministro di giustizia il quale curerà di fare in modo che la pubblica opinione sia illuminata.

Si dice che il potere esecutivo, il ministro appunto, debba lasciare indipendente la magistratura. Fu già osservato a questo proposito, e mi permetto di ripeterlo, che nel sistema parlamentare, veglia la Camera dei deputati, veglia il Senato per invitare il potere esecutivo a fare quello che è debito suo.

Detto ciò voi forse crederete che io abbandoni la legge.

No, io non l'abbandono, io la confido al senno del Senato. Io ho creduto che effettivamente meglio rispondesse allo scopo l'ordinare diversamente la solennità dell'assemblea generale dei collegi giudiziari.

Quando voi crediate diversamente, io non cambierò d'opinione, ma mi inchinerò al vostro verdetto.

Prima però che voi lo pronunciate, permettete che io, senza entrare in discussioni, le quali non sarebbero che una ripetizione di quelle che si fecero ieri, vi dica francamente la mia opinione sull'art. 198 sul quale viene ad arrestarsi, a concretarsi, tutta la differenza, tanto più che l'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Chiaves verrebbe a cambiare totalmente l'aspetto al sistema, all'organismo della legge.

L'onorevole relatore, con quella cortesia che lo distingue, avendo veduto che io aveva fatto una specie di censura, affermando che io avessi protestato, ebbe cura di modificare immediatamente la sua parola; ed io lo ringrazio per essersi reso così bene interprete del vero concetto del ministro.

Ma se dobbiamo stare all'art. 198, quale è riformato, in confronto con quello attuale, si

scorge precisamente la differenza. L'art. 198 dice: « per udire il decreto che compone le sezioni e per udire la relazione ».

Togliendo l'inciso « per udire la relazione » si toglie quello che effettivamente era la sostanza in rapporto all'art. 198, che si tratta precisamente di modificare.

Ma qui occorre che io mi spieghi sopra un punto che credo fondamentale, tanto di questo progetto di legge, come di qualunque istituzione che riguardi il Pubblico Ministero nei rapporti dell'autorità giudiziaria.

L'onorevole Auriti, e con lui la maggioranza dell'Ufficio centrale, vennero in sostanza a dire: ma come, volete togliere al pubblico ministero, all'organo della legge considerato sotto il punto di vista il più elevato, il diritto di prendere la parola, specialmente in queste riunioni inaugurali?

Io non ho mai inteso di togliere tale diritto, nè credo che possa esser tolto o modificato; ma vi è questa differenza, che, ammessa l'interpretazione più larga consacrata nella relazione dell'Ufficio centrale, ne verrebbe la conseguenza che ora accennerò. Invece stando all'interpretazione più ristretta che gli darebbe il ministro della giustizia, ne verrebbe l'altra interpretazione di cui vado anche a tenervi parola.

L'interpretazione dell'Ufficio centrale starebbe in ciò, che il diritto del pubblico ministero esiste ogniquale volta il collegio giudicante segga in pubblica adunanza.

Ma poi l'Ufficio centrale nella sua relazione dice, che il pubblico ministero può sempre farlo quando ve ne sia il bisogno.

Se ci arrestassimo a questo concetto, non contrasteremmo ad alcuno dei principii fondamentali in questa materia, del diritto cioè che spetta sempre al pubblico ministero di prendere la parola.

Ma allorquando con le parole: « semprechè ne occorra il bisogno » si vengono ad indicare i diversi argomenti che possono servire di criterio, di coefficiente al bisogno, allora mi sembra che il concetto si trova di troppo allargato, e che quello che sarebbe una facoltà, diverrebbe consacrato come consuetudine.

Ora consento con l'onorevole Chiaves, che è una bella solennità quella con cui si inaugura l'anno giuridico e la ripresa delle udienze dei magistrati.

Ma credo che noi seguiamo le impressioni della prima età, l'impressione che riceviamo quando ci è dato di udire dei discorsi precisamente come ne sanno fare i componenti l'Ufficio centrale, che io non ho bisogno di nominare, nè di segnare all'attenzione del Senato. Ma quando invece portiamo queste nostre reminiscenze a certi altri discorsi che non hanno il merito dell'autorità e dell'opportunità di cui rifulgono sempre i detti di questi nostri colleghi, allora l'opinione e l'apprezzamento sono diversi.

Se dunque (e questo dichiaro unicamente essere l'espressione della mia opinione) l'articolo 198 quale sarebbe modificato dall'Ufficio centrale significa che il pubblico ministero ha sempre il diritto, quando ne vede la necessità, di pigliare la parola e di tenere quel discorso, allora io sono perfettamente d'accordo; ma non vorrei che colla enunciazione di certi fatti i quali intervengono pressochè sempre in tutti gli anni ne venisse introdotto per consuetudine quello che, nell'ipotesi in cui piacesse al Senato di approvare l'art. 150 e l'art. 198, sarebbe per essere interamente mutato.

Così io credo ricomposta quell'armonia che sperava di avere nel proporre questo progetto; ed io pregherei l'onor. Chiaves, se pure le mie preghiere possono avere qualche efficacia sopra di lui, a voler tenere per lui, come teniamo tutti nel petto nostro, la religione per tutto quello che riguarda la pompa e la dignità della magistratura, e che non voglia portare una discussione così precisa ed assoluta intorno ad una disposizione di legge che è meglio, sempre nel mio concetto, di lasciare non in quel vago, ma in quell'ampia sfera che comprende e racchiude tutti i principî, senza venire a rimpicciolire questi principî medesimi, per mezzo di una dichiarazione quasi obbligatoria in cui si venga ad inaugurare, a confermare l'antico sistema.

Una parola mi si permetta ancora sull'antico sistema. Non mi faccio detrattore di queste solennità, anzi ieri cominciai le mie parole rammentando le impressioni avute fin dai primi anni da queste solennità, ma debbo anche ritenere che altri sono i tempi di Luigi XIV, altri sono i tempi attuali: D'Aguesseau fu un grande legislatore, ed a lui si devono le ordinanze del 1778 al 1800, e fece dei discorsi che eccitarono l'ammirazione di molti dilettranti

(scusate la parola forse un poco volgare) di torneamenti letterari. Però noi non mancheremo di richiamare il pubblico ministero alla serenità di principî da servire nella maniera più efficace alla buona amministrazione della giustizia.

Votiamo la legge, ciascuno l'interpreterà nel modo in cui è concepita; ma l'art. 198, a mio avviso, qualora passasse come è stato proposto dall'Ufficio centrale, confermerà sempre più il dritto che ha il pubblico ministero di prendere la parola ogni qualvolta il collegio giudicante presso cui si trova, venga ad essere adunato in pubblica riunione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Chiaves è appoggiato.

Ne do lettura: Aggiungere all'art. 198 il seguente capoverso: « Nella stessa udienza il P. M. presenterà il resoconto morale dell'anno giuridico precedente ».

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Ha facoltà di parlare il senatore Calenda Vincenzo.

Senatore CALEND A V. Chiedo venia al Senato se dovrò ancora per pochi minuti invocarne la benevolenza.

Io ho confessato dal bel principio che questo articolo 150 forse non meritava *ni cet excès d'honneur, ni cette indignité*. Non meritava l'onore di uno speciale progetto di legge, che il sopprimesse o radicalmente modificasse, come d'altra banda non ci era da insistere sopra le interpretazioni e restrizioni da taluno vagheggiate nel resoconto giudiziario quanto al modo onde la giustizia fu amministrata. E tanto era meno opportuno sopra ciò insistere, dopo che il ministro aveva mantenuto nel suo progetto la locuzione stessa della legge organica giudiziaria, che invita il pubblico ministero a render conto del modo come la giustizia fu amministrata; e chi veniva interpretando il significato di cotesta parola *modo* per escludere il pericolo di una censura al corpo giudicante, non proponendo alcuna emenda al progetto veniva a fare cosa assolutamente inutile. Avvegnachè non siano nè la parola del ministro, nè la maniera di sentire di un qualunque membro del Parlamento, le interpreti della legge; ma il significato di essa è affidato al netto criterio dei magistrati, che devono applicarla, e

nel rincontro alla temperanza e prudenza del pubblico ministero che deve darle esecuzione.

Ora è fuori dubbio che, astrattamente guardando la cosa, l'istituto del discorso inaugurale o resoconto morale dell'amministrazione della giustizia, non può non essere applaudito. E il fatto che in Francia da anni moltissimi il sistema dura, e vige tra noi da oltre un quarto di secolo dacchè il Regno d'Italia fu costituito, è certa prova che esso risponda ad un sociale interesse, il quale reclama non essere tenuto all'oscuro dell'azione complessa del potere giudiziario.

Non è men vero però che i rappresentanti del pubblico ministero sono stati fatti segno talora a non meritati attacchi, solo perchè si sono permessi, non già di censurare l'opera dei magistrati, ma di porre in vista precetti e norme giuridiche dai magistrati ritenute, dalle quali sono talora rampollate conseguenze poco utili alla tutela dell'ordine sociale e all'incremento del pubblico benessere, perchè fossero esse richiamate a nuovo più maturo esame; e non sono mancate recriminazioni aperte o ascose, e talora articoli di giornali politicanti, nei quali il sentir partigiano si sostituiva ai sereni apprezzamenti del pubblico ministero, spintovi dalla coscienza del dover suo, nello interesse esclusivo della pubblica cosa.

Ora è fuori dubbio che per cotesta guisa, e colle restrizioni apportate dalle circolari ministeriali all'obbiettivo di tali resoconti, assai difficile sia pel pubblico ministero, che voglia da quelle istruzioni non iscostarsi, rispondere all'esigenze di una solennità pubblica; guardare nella sua orazione soltanto ai grandi interessi sociali, che si collegano all'azione dell'autorità giudiziaria; e non urtare le suscettibilità di persone, corporazioni, partiti che di quell'azione sono gli strumenti, o da essa sono colpiti.

Era opportuno, era necessario di venir sopprimendo, o modificando la forma di questi resoconti?

Io non saprei risolutamente affermarlo; ma ei conviene dire che il Governo abbia avuto argomento serio da credere che, ben vagliate le cose, la somma dei vantaggi di cotesti pubblici solenni resoconti non pareggi i danni e gli inconvenienti derivatine; e senza pur fermarmi alla poca spesa che s'incontra per cotali solennità, e per la stampa dei resoconti, la quale di fronte

ai grandi interessi della giustizia e della società, non ha serio valore - con opportunità fu nella relazione del guardasigilli rilevato, che forse il tempo da spendersi dai rappresentanti il pubblico ministero nella compilazione di questi resoconti, in fine d'anno, quando più celere vuol essere l'azione giudiziaria, per l'affollarsi degli affari, massime per chi intende appieno la importanza del resoconto, non fosse poca cosa, e si potesse volgere in danno di quell'azione vigile, direttiva, propria de' capi di un ufficio così importante, allora che più se ne avverte il bisogno. Or cotesto consumo di tempo sarà tanto maggiore se, oltre alla relazione di cui parla il progetto da fare in marzo, si voglia obbligatoriamente imporre al pubblico ministero, come l'onor. senatore Chiaves propone, anche il resoconto morale pubblico all'inizio dell'anno giudiziario.

Imperciocchè, signori, non vi è da illudersi; potrà parere, e forse essere, cosa molto semplice il presentare delle cifre, ovvero sia una relazione semplicemente statistica: ma quando si vuol su esse studiare, e si vuol per esse dare ragione della quantità e natura del movimento giuridico di un anno intero, ed elevandosi a morali considerazioni si vuol desumerne la influenza grande o lieve, benefica o dannosa spiegata sulla civile società; oh! credetemele, occorrono assai tempo e studio. Perciocchè la personalità del pubblico ministero vi è così fattamente impegnata che, chi non voglia fare opera derisoria e vana, e sia tenero del decoro suo e dell'alto ufficio che rappresenta, bisogna bene che ci si ponga col maggior impegno, acciò la parola sua non sia disadorna, e la sostanza tale ne sia da rispondere all'altezza del subbietto, alla aspettazione del pubblico che l'ode; e degli altri molti che la sua orazione leggeranno stampata.

Messa dunque questa condizione di cose, e messa l'altra ancora di dover a giorno fisso in periodo non certo lungo, procedere a cotesto resoconto nel modo come io l'intendo, e pare l'intenda il Senato, e come pare non lo intendessero le circolari del Ministero, è innegabile il disagio in cui il pubblico ministero si è assai spesso trovato per la inconciliabilità di tante, disparate esigenze, per la necessità in cui spesso è di ripetere cose già dette, il periodo di un anno solo non essendo d'ordinario tale

da permettere un diverso svolgimento dell'azione giudiziaria, e effetti sociali diversi da quelli dell'anno precedente; onde si ha nel più de' casi una certa forma stereotipata di resoconti, per cui ai non amici del pubblico ministero fu facile opporre la inanità di così fatti resoconti in pompa pubblica solenne.

Ora il ministro, col suo progetto non intende già sopprimerli i resoconti, li vuole anzi completi, e non solo come redazioni statistiche ma come esplicazione del modo, onde la giustizia è stata amministrata, e si riserva di rendere di pubblica ragione quella parte che reputi di maggiore sociale importanza.

È un sistema nuovo che il Ministro ci propone, e il quale potrebbe rimuovere taluni degli inconvenienti nella pratica dei resoconti pubblici avvertiti; un sistema però i cui vantaggi noi non sappiamo quali potranno essere, perchè dipenderà dal modo onde il guardasigilli espletterà questa sua promessa di relativa pubblicità, lo scorgere se è pur soddisfatto il bisogno, che innegabilmente vi è, di conoscere tutto il movimento e l'azione dell'autorità giudiziaria sulla vita sociale del nostro paese, a cui bellamente accennavano nei loro discorsi i senatori Scano e Chiaves.

Onde io ritengo la proposta del guardasigilli quale un esperimento; e se dicessi che sarà questa la soluzione definitiva, direi cosa che non sentó.

Siamo innegabilmente in un periodo di transizione degli ordinamenti giudiziarii; ed è per questo appunto che, a non romperla al tutto col sistema attuale, l'Ufficio centrale ha consacrato nella relazione, fermo l'obbligo del resoconto completo nel mese di marzo in Camera di consiglio, la facoltà nel pubblico ministero all'aprirsi dell'anno giuridico di discutere delle cose attinenti all'amministrazione della giustizia; movendo dal concetto, che i procuratori generali non avrebbero la facoltà usata a scopo di personali soddisfazioni, ma quando la necessità e la convenienza nel pubblico interesse ne avessero scorta; e che, cessato ogni legale costringimento; tanto più autorevole avesse a riescire la loro parola, quanto maggiore la responsabilità se la parola non servasse la giusta misura; e che l'assemblea generale pubblica per la lettura del decreto di composizione delle sezioni, prescritta nella legge

vigente, e conservata nel progetto ministeriale, sarebbe stata anche una spinta a cotesti, non obbligatorii, ma facoltativi discorsi del pubblico ministero.

Riassumendomi quindi, io ritengo, e spero ritenga con me il Senato, le interpretazioni date da un membró dissidente dell'Ufficio centrale e dallo stesso ministro guardasigilli, autorevoli quanto si vogliano, non avere nessuna legale o morale importanza circa il significato delle parole *modo* come la giustizia fu amministrata; perchè la legge è quella che è, non quella che a loro piace che fosse; e il pubblico ministero avrà quella onesta libertà di parola che ha sempre avuta, e di cui uomini coraggiosi, che avevano tutta la coscienza del dover loro; si son sempre serviti nel pubblico vantaggio.

Io ritengo che quando il ministro guardasigilli, pur facendo le riserve sopra le esemplificazioni messe nella relazione, ha solennemente accettato e confermato il concetto della maggioranza dell'Ufficio centrale, che possa cioè il pubblico ministero nell'apertura dell'anno giuridico usare liberamente la facoltà di prendere la parola e discorrere di cose che attengono all'azione della giustizia, al modo ond'essa si è svolta, alle grandi quistioni forse nell'anno agitate, ai metodi giudiziari serbati ed alle conseguenze utili o dannose alla società derivatene; quando questo diritto, dico, rimane riservato, non occorre di venire aggiungendo esplicitamente l'obbligo di un resoconto morale, parola nuova nelle nostre leggi giudiziarie, dopo che abbiamo detto nell'art. 150 che si deve render conto del modo come la giustizia è stata amministrata, quasi che il resoconto morale fosse cosa diversa dal resoconto sul modo di amministrare la giustizia.

E però io porgo preghiera al nostro collega Chiaves dopo le dichiarazioni del ministro di non insistere nel suo emendamento: perciocchè, ritenuta cotesta facoltà pel pubblico ministero di prendere sempre la parola, con l'impegno assunto dal ministro di dare pubblicità ai risultati dei resoconti fatti dai procuratori generali delle Corti di Cassazione e di appello nel mese di marzo; l'opera della magistratura sarà portata a notizia del paese e sarà possibile quel sindacato a cui nessuno ha il diritto sottrarsi; dico nessuno, neanche il potere giudiziario, il

quale se è indipendente dai pubblici poteri, soggiace al pari di ogni altra pubblica potestà al sindacato del paese, a quello della opinione pubblica, della pubblica coscienza, che nei Governi a libero reggimento, è la sovrana moderatrice di uomini e cose. Quando questo impegno, che il ministro ha già ripetute volte detto di assumere, il mantenga in guisa conveniente, ritengo si possa far l'esperimento di cotesto nuovo metodo di resoconti; insisterci se il paese se ne dichiari soddisfatto; e quando si veda non rispondere alle esigenze del pubblico sindacato, saremo in tempo, o signori, di ritornare sui nostri passi. Perciocchè, non vale illudersi, potrà passare un lustro, ma bisognerà bene che i nostri ordinamenti giudiziari siano riformati e completati; ed allora potremo vedere definitivamente quale debba essere la forma pubblica, solenne, specifica, con cui questo resoconto morale dev'essere presentato, non ai soli corpi giudiziari, ma al paese che è il giudice dei giudici suoi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Io, francamente, ammiro lo spirito di concordia, il desiderio di armonia che deve avere animato l'Ufficio centrale nelle proposte che ha sottoposto al Senato; ma nelle questioni a me piacciono le soluzioni nette, le soluzioni chiare. Fare una legge che nella mente dei suoi autori è già suscettibile di interpretazioni contraddittorie, perchè poi il pubblico, o individualmente i magistrati, o i vari ministri guardasigilli abbiano ad interpretarla come credono meglio, non mi pare sia cosa ragionevole.

Qui siamo di fronte ad una questione che, se non ha una grandissima importanza sotto certi aspetti, merita però sotto altri qualche considerazione e per questa questione si presentano tre soluzioni.

Soppressione di ogni pubblicità dei resoconti annuali sull'andamento della giustizia; mantenimento dello *statu quo*, cioè pubblicità dei resoconti; temperamenti e modificazioni allo *statu quo*, in modo da togliere gl'inconvenienti e mantenere i vantaggi di questa istituzione.

Queste sono le tre soluzioni che si presentano possibili.

Che cosa viene a proporci l'Ufficio centrale?

Esso dice: accettiamo in complesso il progetto di legge del ministro, togliamo la pubblicità dei resoconti, contentiamoci della promessa diffusione, per mezzo della stampa, delle notizie statistiche intorno al modo con cui si amministra la giustizia nel Regno; però lasciamo vivere un tantino di pubblicità, indichiamo ogni anno assemblee pubbliche dei magistrati, alle quali inviteremo il colto pubblico e l'inclita guarnigione, però soltanto a sentir leggere il decreto con cui si fissano le sezioni della Corte e del tribunale!

Noi assisteremo dunque a questo spettacolo dei presidenti in cappa magna, e colle brillanti loro toghe orlate di ermellino, di tutti i consiglieri nelle loro belle uniformi raccolti in un'assemblea destinata a sentir leggere il decreto reale che compone le sezioni. Finita codesta lettura, colto pubblico ed inclita guarnigione saranno licenziati!

L'Ufficio centrale però soggiunge, siccome il pubblico ministero ha la facoltà di parlare in tante e tante occasioni che sono dalla legge indicate, potrà cogliere anche questa dell'assemblea annuale per fare, se lo crederà, il suo discorsetto e dare un po' di pasto alla curiosità pubblica.

Che cosa avverrà, onorevoli e distinti membri dell'Ufficio centrale? Avverrà che in tutte le Corti e in tutti i Tribunali in cui ci saranno pubblici ministeri parolai, i quali abbiano pronte quattro chiacchiere grosse da cui sperano qualche battimano, i discorsi si faranno; mentre dove sono magistrati seri che studiano, che lavorano quando sono spinti, non da vano amore di popolarità, ma dal desiderio di adempiere al loro dovere, essendo rimesso al loro talento di fare o non fare il discorso inaugurale, e poichè il farlo costa fatica e può dar luogo a censura, questi, il cui lavoro sarebbe serio ed utile, non faranno il discorso.

Questa è la soluzione che si propone al Senato, e anche essa si propone attraverso un sottinteso.

L'Ufficio centrale infatti ci dice: noi nell'articolo nulla disponiamo, ma diciamo nella relazione, che resta in facoltà del pubblico ministero di fare o non fare il discorso pubblico nell'assemblea annuale di inaugurazione dell'anno giuridico. E ciascuno interpreti come

crede questa facoltà messa non nella legge ma nella relazione.

Ed io credo invece che proprio così non convenga risolvere la questione. O siete d'accordo coll'onor. ministro che è meglio sopprimerla, questa pubblicità dei resoconti, e allora proponete l'approvazione pura e semplice del suo progetto di legge, o non siete d'accordo con lui e allora respingetela. O credete di modificare lo stato attuale e proponete le vostre modificazioni chiare e semplici.

In fondo i maggiori inconvenienti che presentavano queste solennità giudiziarie consistevano in questo: che, pur troppo, i tribunali in Italia essendo troppi, non sempre il personale buono abbonda così da essere in proporzione coll'importanza dell'ufficio che è chiamato a coprire. Per cui molti di questi resoconti che si facevano e si fanno presso i tribunali, non corrispondono troppo, nè per misura, nè per sostanza, nè per opportunità a ciò che è stato lo scopo del legislatore nell'ordinarli.

Perciò una soluzione che io credo potrebbe trovare molte simpatie sarebbe questa: mantenere i resoconti per i maggiori corpi giudicanti, per le Corti di appello, per le Corti di cassazione dove si possono fare studi più diligenti e generali, dove si hanno maggiori dati per trarre dai fatti quelle deduzioni che importano appunto al progresso della giurisprudenza e della legislazione.

Ecco una soluzione intermedia.

Senatore PASCALE *relatore*. E questo è appunto quello che noi vogliamo.

Senatore PARENZO. No, mi perdoni l'onorevole relatore perchè quando nella legge si dice all'art. 198: « Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno, tutti i membri della Corti e dei tribunali si riuniscono in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del regio decreto che compone le sezioni », e quando poi in commento di quest'articolo si riserva nella relazione al pubblico ministero, se lo creda opportuno, di fare il suo discorso nella assemblea del gennaio codesta facoltà si mantiene per tutti. Ed ecco che allora se ne varrà più facilmente quel funzionario del pubblico ministero, a cui parrà utile non lasciarsi sfuggire l'occasione di quest'assemblea annuale per fare un discorso che egli creda atto o a facilitargli la carriera o a procurargli altre soddi-

sfazioni d'amor proprio; e taceranno più facilmente i magistrati timidi, i magistrati migliori, i magistrati superiori.

E, si badi, io manterrei per le sole Corti d'appello e per le Corti di cassazione questi resoconti pubblici per una ragione che parmi interessante alla giustizia; interessante alla cosa pubblica. Checchè in questi discorsi si dicesse, se anche in mezzo a molto di bene ci sia stato qualche poco di censurabile, non mi pare fossero totalmente da abolirsi, se da un altro punto di vista nell'insieme un'utilità sociale la recassero.

Ora a me pare che, specialmente ridotta l'istituzione alle Corti, quest'utilità ci sia. Nei piccoli paesi dove siede il solo tribunale; il contatto della popolazione colla giustizia è più frequente, perchè in essi, quando le cause civili o penali hanno qualche importanza, hanno una notorietà pubblica, se ne discorre, il pubblico vi si interessa, e di qui nasce la sorveglianza; il controllo dell'opinione pubblica sull'amministrazione della giustizia.

Nei grandi centri invece, dove siedono le Corti d'appello e di cassazione, il distacco fra la giustizia e l'opinione pubblica è troppo. Tutta quella parte di pubblico, che per sua fortuna non ha liti, vive estranea alla giustizia civile, e non s'interessa al modo con cui si amministra. Quanto alla giustizia penale vi è contatto tra la giustizia e il pubblico solo nei processi clamorosi. E ancora in generale le Assisie non sono frequentate dalle classi più colte ed intelligenti che in casi clamorosi, eccezionali, scandalosi, nei quali forse sarebbe meglio che non ci fosse questo contatto.

Dell'amministrazione della giustizia nei grandi centri nulla si sa, e perciò facilmente si fanno strada fra le classi più colte certi giudizi o pregiudizi, per cui con molta leggerezza si getta il discredito sulla toga sia del magistrato che dell'avvocato.

È un tasto delicato e una piaga abbastanza grave, sulla quale non è ora il momento opportuno per insistere; appunto perchè troppo grave e delicata.

Il togliere anche l'occasione di contatto fra la giustizia ed il pubblico, che offre l'inaugurazione dell'anno giuridico in cui si presenta col resoconto del pubblico ministero tutto ciò che di buono si è fatto nell'anno, e si riassume il

lavoro di tanti uomini egregi per la difesa del diritto, si dà al pubblico un'idea sommaria di quanto grave sia il compito dei magistrati e importante l'opera loro nel discutere le più gravi questioni del diritto positivo, e lo s'informa dei gravi problemi cui s'interessa e a cui si lega tutto il movimento intellettuale della magistratura nel paese, il togliere del tutto questo contatto non mi par cosa utile.

Io ho assistito a parecchie di queste inaugurazioni, e devo dire che da per tutto ho visto intervenire il fiore della cittadinanza, ho veduto cercare, ambire i biglietti d'invito a queste solennità della magistratura. Arguisco da ciò che il desiderio di avvicinarsi al tempio della giustizia, di apprezzarne i lavori, di aver notizie sull'amministrazione dei tribunali, sia vivo abbastanza nelle classi colte e intelligenti.

Perchè adunque vogliamo togliere questa occasione?

Crede proprio il guardasigilli che la pubblicità a mezzo della stampa basti a mantenere l'effetto utile di queste inaugurazioni?

Crede proprio che quando avrà pubblicato sui giornali lunghe statistiche sulla penalità, sulle cause civili vi saranno molti che leggeranno questa parte del giornale?

Io, che pur vivo di quel pane, ad un giornale quotidiano ricorro per sapere le notizie del giorno, e non già per studiare le statistiche dei tribunali; e, se io vedessi una colonna di giornale che si occupasse anche delle migliori cose dette nei tribunali, nel quarto d'ora di riposo della sera la salterei di pianta, poichè quelle notizie a quel momento non mi interessano, e quando più tardi mi interessassero so di potermele procurare da me altrove. E se questo avviene a me immaginiamoci poi alla massima parte del pubblico!

E credete voi sul serio che maggior fortuna, maggior diffusione nell'interesse della giustizia avrebbero nel pubblico le pubblicazioni dei vostri resoconti in opuscoli distribuiti anche in larga misura gratuitamente?

È ormai noto che la maggior parte di queste pubblicazioni finisce nel cestino.

Sicchè (concludendo), io proprio non so acconciarmi nè alla proposta del ministro, nè alla soluzione dell'Ufficio centrale.

Io non ho alcuna autorità nel Senato, ma se

osassi sperare che seguisse un mio voto, proporrei che il Senato volesse rinviare questo progetto all'Ufficio centrale, perchè d'accordo col ministro vedesse, non di sopprimere una istituzione che pure ha qualche utilità, e che, come disse egregiamente l'onorevole preopinante, vive già in Francia da tanto tempo e vive in Italia da venticinque anni, e che quindi per viver tanto, qualche cosa di buono deve pure avere, ma di riformarla.

L'inconveniente maggiore si è manifestato nei resoconti dei tribunali: sopprimiamo i resoconti dei tribunali, ma lasciamo che annualmente in assemblea pubblica si renda conto dell'andamento della giustizia nelle corti di appello e nelle corti di cassazione.

Questa è la preghiera che mi permetto di sottoporre nel desiderio del bene al Senato, al ministro ed all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale, relatore.

Senatore PASCALE, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro che si accetta volentieri il proposto rinvio.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta il rinvio?

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Riformiamolo pure un'altra volta, ma non so che cosa ne sortirà.

Mi permetto di osservare che si fa distinzione fra le magistrature superiori ed inferiori, nell'ordine gerarchico. Ora se conserviamo il discorso alle magistrature superiori con quello sviluppo e quella solennità, credo che una parte del progetto venga a mancare.

Comunque, giacchè si tratta di concordia, giacchè veggo sorgere delle difficoltà dove la mia proposta sembrava così piana, non ho difficoltà di acconciarmi a quella del rinvio, già accettata dall'Ufficio centrale.

Debbo però ripetere una dichiarazione che ho avuto l'onore di fare ieri.

Tanto nelle cose pubbliche come nelle private io non ho mai idea così preconcepita, così prestabilita, che non gradisca di sentirla discussa; e la discussione che ha avuto luogo in Senato ha dimostrato quali possano essere le ragioni a vantaggio dell'uno e dell'altro sistema: ne faremo tesoro, e scegliendo, procureremo di fare opera più completa, quantunque io ritenga che

scegliere nettamente o l'uno o l'altro sistema valga più della via di mezzo.

Ad ogni modo sono agli ordini del Senato, e quando questo temperamento possa riuscire a produrre un qualche risultato utile, io sarò troppo fortunato di aderirvi.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Poichè il senatore Parenzo ha così vivamente attaccato il progetto dell'Ufficio centrale, prego il Senato di volermi permettere che legga quella parte della relazione che riassume il mio giudizio, conforme a quello di un altro de'nostri colleghi, oggi assente.

« Parve a due dei vostri commissari, interpreti eziandio dei voti espressi nei loro uffici, che la lettura nella prima udienza pubblica dell'anno, specialmente nelle Corti d'appello e di cassazione, di un breve discorso sintetico, che segni a grandi tratti il lavoro giuridico dell'anno antecedente, dia notizia delle dottrine svolte nella interpretazione delle leggi, e richiami talvolta gli animi al culto dei grandi ideali, a cui il magistrato deve mirare, sia tale istituto, che conservando una tradizione già radicata ne' nostri costumi, conferisca in modo conveniente alla solennità dell'inaugurazione del nuovo anno, soddisfaccia un bisogno di pubblicità generalmente sentito e dia il mezzo al pubblico ministero di assumere, in un'occasione solenne, la difesa di supremi interessi sociali ».

(È questo il desiderio dell'onor. Chiaves).

« Opinavano quindi i detti commissari, che si potesse conservare per la Corte d'appello e di cassazione il consueto discorso inaugurale, lasciando al pubblico ministero, nei limiti del tema designato dalla legge, una certa libertà, per le esigenze della durata del discorso, della forma meglio adatta all'uditorio e per la possibile varietà delle successive orazioni periodiche, e rinviare al mese di marzo, giusta l'articolo del progetto, la esposizione tecnica, analitica, statistica, da leggersi in Camera di consiglio e trasmettersi al Ministero, come relazione completa, amministrativa e giuridica su tutto il lavoro annuale della magistratura ».

Respinta questa proposta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, sarà stata forse mia colpa di essermi acconciato a questo, che si conservasse almeno come facoltà, quello che ora è

obbligo, del discorso pubblico nell'inaugurazione del nuovo anno.

Non però in questa parte sono dell'avviso del senatore Parenzo, che i soli loquaci e leggieri si sarebbero serviti di quella facoltà, non quei magistrati che avessero il vivo sentimento del loro dovere e la coscienza della potenza del pensiero e della parola. Anche senza precetto di legge quella parola, tanto più autorevole, quanto spontanea, non sarebbe mancata a mantenere il filo della tradizione, con la storia annuale dell'opera giudiziaria, con la rassegna del movimento giuridico dell'anno e colla tutela coraggiosa de' supremi interessi sociali, ove fossero minacciati.

PRESIDENTE. È proposto il rinvio del progetto di legge coi relativi emendamenti all'Ufficio centrale; prima però di mettere ai voti questo rinvio, annuncio al Senato che il senatore Chiaves ha ritirato il suo emendamento all'articolo 198 del progetto dell'Ufficio centrale, surrogandolo col seguente: « Nella stessa udienza il pubblico ministero presso le Corti di cassazione e di appello presenterà il resoconto morale dell'anno giuridico precedente ».

Sarebbe questo l'emendamento che, se il proposto rinvio è approvato, dovrebbe essere rinviato alla Commissione.

Questo rinvio è contemplato dall'art. 69 del nostro regolamento, il quale permette che gli emendamenti appoggiati possano essere mandati all'Ufficio centrale per essere studiati.

Pongo ai voti il rinvio all'Ufficio centrale del progetto di legge coi relativi emendamenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione di ballottaggio per la nomina di un senatore nella Commissione indicata dall'articolo 3 della legge sull'abolizione dello scrutinio di lista.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione di ballottaggio per la nomina di un senatore a membro della Commissione indicata dall'articolo 3 della legge sull'abolizione dello scrutinio di lista.

Il ballottaggio, in seguito al risultato della votazione proclamata ieri, deve aver luogo tra i signori senatori Cambray-Digny e Gravina.

Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori.

Risultano scrutatori i signori senatori: Colloci, Pietracatella, Perazzi, Inghilleri.

Si procede ora all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa la chiama.

Presentazione di progetti di legge.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento: il 1° riguardante: « Modificazioni all'assestamento della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91 »; il 2°: « Autorizzazione di spesa per provvedere ad un'inchiesta disciplinare ed amministrativa nella colonia Eritrea »; il 3°: « Autorizzazione della spesa di L. 3,000,000 da iscriversi al capitolo n. 39 (spese d'Africa) dell'assestamento del bilancio 1890-91 del Ministero della guerra ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onor. signor presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali, per ragione di competenza, saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Proclamazione del risultato della votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori scrutatori di voler procedere allo spoglio delle schede.

Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un senatore a membro della Commissione indicata dall'art. 3 della legge sull'abolizione dello scrutinio di lista.

Senatori presenti	88
» votanti	86

Il sig. senatore Cambray-Digny ebbe voti 55, il senatore Gravina 25, schede bianche 6, astenuti 2. In seguito di che proclamo eletto il senatore Cambray-Digny.

Quindi i quattro senatori che faranno parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge per l'abolizione dello scrutinio di lista, sono i signori senatori Calenda Vincenzo, Righi, Saracco e Cambray-Digny.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, per la prossima tornata i signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5.15).